

SPONSORIZZAZIONE TECNICA DEL PROGETTO CASA ITALIA TOKYO 2020, CON ATTRIBUZIONE AL PARTNER COMMERCIALE DELLA QUALIFICA DI "OFFICIAL SUPPLIER CASA ITALIA TOKYO 2020".

CIG: ZC83161AC3

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

VISTO lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n.5 del 29 gennaio 2021, convertito senza modificazioni dalla Legge 24 marzo 2021, n.43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", ha sancito l'autonomia funzionale del CONI rispetto alla società Sport e salute S.p.A.;

VISTO il D. lgs n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO che, con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n.51 del 23 febbraio 2021 il Segretario Generale del CONI è stato nominato RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla legge n.241/1990 e che allo stesso è stato conferito il potere di impegnare risorse finanziarie/compiere atti/stipulare contratti che comportino una spesa inferiore ad € 40.000,00 per singolo atto o contratto;

PRESO ATTO di quanto rappresentato nella memoria predisposta dalla Direzione Marketing and Business Development, nella quale in particolare si precisa: (i) che in data 20 dicembre 2019 la società Sport e salute, in nome e per conto del CONI, ha pubblicato un avviso per la ricerca di sponsor di Casa Italia Tokyo 2020, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.50/2016, per una serie di settori merceologici di interesse; (ii) che tale avviso pubblico è andato deserto, non essendo pervenute offerte entro il termine ultimo stabilito; (iii) che successivamente nel corso del 2020 è iniziata una fase di negoziazione con alcune aziende operanti nei settori merceologici oggetto dell'avviso andato deserto e che, trattandosi di importi, per ciascun accordo commerciale, inferiori ad € 40.000,00, si è proceduto mediante contrattazione diretta con i fornitori, prediligendo nella scelta delle aziende i criteri della condivisione ed allineamento alla progettualità di Casa Italia, del prestigio del brand e della qualità dei materiali; (iv) che, a seguito del diffondersi della emergenza epidemiologica mondiale da Covid-19 l'inizio dei Giochi Olimpici, e quindi anche l'apertura di Casa Italia Tokyo, è slittato di un anno, dal luglio 2020 al luglio 2021; (v) che il CONI, tenuto conto del richiamato D.L. n.5/2021 che ne ha sancito l'autonomia funzionale, ha ripreso le trattative con le aziende interessate ed ha ora finalizzato gli accordi commerciali;

PRESO ATTO che, nell'ambito della categoria merceologica Mobili, arredi e sedute per interno, è stato raggiunto un accordo di sponsorizzazione tecnica (vik- value in kind) con la

Emar Giannobi S.r.l. senza diritto di esclusiva, per un corrispettivo contrattuale pari ad €35.500,00;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DISPONE:

l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tecnica (vik) con la società Emar Giannobi S.r.l. con sede in Lissone (MB), Via Como 1, con attribuzione alla stessa, senza diritto di esclusiva, della qualifica di "Official Supplier Casa Italia Tokyo 2020", per un corrispettivo contrattuale di € 35.500,00 oltre IVA, se dovuta, con scadenza al 30 settembre 2021.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.

Le rispettive fatture, da CONI a Emar Giannobi S.r.l. e da Emar Giannobi S.r.l. a CONI, saranno emesse nel rispetto delle tempistiche previste dalla vigente normativa fiscale. Gli importi fatturati reciprocamente dalle parti saranno oggetto di compensazione finanziaria *pro concurrenti quantitate* con effetto a far data dalla emissione delle relative fatture, mentre l'eventuale saldo che residuasse dopo la compensazione sarà liquidato dalla parte debitrice.

L'affidatario dovrà dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

In considerazione dell'estrema urgenza del servizio, visto altresì quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'affidamento si intenderà immediatamente esecutivo nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, tuttavia diventerà efficace a seguito all'esito positivo di tale verifica.

La regolazione finanziaria è condizionata all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo il CONI procederà alla revoca dell'affidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carlo Mornati, nella sua qualità di RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016.

II SEGRETARIO GENERALE

CARLO MORNATI